



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026
Comunicato Ufficiale N.35
del 24 Novembre 2025
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), ANDREA MARINO E DOTT. NELLO SIMONELLI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 24.11.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA MORRONESE AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARDUCCI ENNIO FINO AL 25.10.2029 IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA MORRONESE – ATLETICO AMITERNUM, DISPUTATA IL 26.10.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 29 DEL 30.10.2025 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Polisportiva Morronese ha impugnato e chiesto l'annullamento, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. con le seguenti motivazioni: *"- Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che:*

-al minuto 15' del primo tempo il calciatore De Meo Cristian della Soc. Atletico Preturo veniva espulso per aver commesso un fallo contro un giocatore avversario impedendo una chiara occasione da rete;

- al minuto 29' del primo tempo il calciatore Carducci Ennio della Soc. Polisportiva Morronese, dopo essere stato espulso per aver commesso un grave fallo di gioco, colpiva l'arbitro con una testata sul sopracciglio destro, causandogli lieve gonfiore e dolore;

in conseguenza del colpo subito, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara al minuto 30' del primo tempo, sul risultato di 0 a 1 in favore della squadra ospite;

-dopo la sospensione della gara, il Sig. Rossi Pasqualino, allenatore della Polisportiva Morronese, in compagnia di una persona non inserita in distinta, entrava nello spogliatoio dell'arbitro verso il quale assumeva un comportamento antisportivo;

-in seguito, l'arbitro si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di L'Aquila una prognosi come da referto medico allegato al rapporto di gara.

- Accertato che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato ai sensi dell'art. 35 del vigente Codice di Giustizia Sportiva; condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014.

- Visto l'art. 64 delle N.O.I.F., a mente del quale "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio".

- Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva".

- Considerato che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del calciatore della Polisportiva Morronese e che le conseguenze dell'azione violenta messa in atto dallo stesso calciatore



C.U. N.35 del 24.11.2025

Carducci Ennio, attestate da referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, giustificano l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 35, comma 4, del C.G.S..

- Preso atto del preannuncio di reclamo presentato dalla società Pol. Morronese; Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 9 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

1) di squalificare il giocatore della Polisportiva Morronese Sig. Carducci Ennio fino al 25/10/2029, con la precisazione, ai sensi dell'art.35 comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014; omissis”.

Ha dedotto l'appellante e ribadito in sede di audizione a mezzo del proprio difensore, l'erroneità del provvedimento impugnato in quanto il resoconto fornito dal Direttore di gara in sede di refertazione, preso a base della decisione, offre un quadro degli eventi nettamente divergente e distonico rispetto alla realtà storica ed oggettiva così riassumibile: intorno alla mezz'ora del primo tempo l'Arbitro accorreva, in maniera manifestamente agitata, verso il calciatore n. 4 della compagine di casa, Sig. Ennio Carducci, autore di un fallo di gioco a scapito di un collega dell'altra squadra, mostrandogli, a brevissima distanza, il cartellino rosso ed espellendolo dal campo. Il menzionato atleta, a causa dei pochi centimetri che lo separavano dall'Ufficiale di Gara, non poteva fare a meno, in maniera del tutto involontaria, di urtarlo leggermente, senza provocargli alcun genere di conseguenza psico-fisica.

Pertanto l'appellante ha chiesto, in riforma della gravata pronuncia, in via principale, l'annullamento della sanzione; in subordine la riduzione entro i limiti sanzionatori fissati dall'art. 36 lett. a) C.G.S. -quattro giornate- o, nella peggiore delle ipotesi, lett. b) -otto giornate- applicabili al caso in esame in difetto dei presupposti per l'inquadramento della fattispecie nella ben più grave ed estrema prospettazione di cui all'art. 35 C.G.S.; in via ulteriormente gradata, l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 13 comma 2 e 12 comma 1 C.G.S. e fermo restando il dettato dell'art. 16 comma 1 C.G.S.

Osserva la Corte che l'appello, così come proposto dalla soc. Morronese e tendente ad ottenere l'annullamento della sanzione inflitta al calciatore Ennio Carducci ovvero la sua riduzione, sempre esclusa l'applicabilità dell'art. 35 comma 4 C.G.S., non può essere accolto e ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa società, il calciatore si avvicinava all'arbitro al momento della sua espulsione *“appoggiandomi la sua fronte ed in seguito mi dava una testata all'altezza del sopracciglio causandomi lieve gonfiore e dolore; dopo la gara, lasciato l'impianto e persistendo dolore, mi facevo accompagnare al Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Aquila dove venivano prescritti 5 giorni di prognosi come da certificazione allegata”* (cfr referto di gara).



C.U. N.35 del 24.11.2025

In sostanza, il trauma contusivo causato all'arcata sopraccigliare destra che ha provocato il gonfiore ed il dolore all'arbitro con prognosi di cinque giorni di inabilità costituisce pur sempre una condotta violenta da parte di un tesserato ai sensi dell'art. 35 C.G.S., condotta tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal comma IV di detta norma come modificato dal C.U. n° 104/A del 17.12.2014, visto che quella descritta rappresenta una vera e propria "lesione" che si verifica a causa di un impatto diretto con una superficie dura e provoca dolore, gonfiore e lividi (ecchimosi) dovuti ad un travaso di sangue e lesione certificata da parte di una struttura pubblica.

Tenuto conto che, nella fattispecie, la sanzione minima prevista è quella della squalifica per anni quattro, ritiene la Corte che, ai fini della quantificazione dell'effettiva sanzione da applicare, debba essere verificata la sussistenza di eventuali ragioni che giustifichino una riduzione della stessa in forza di quanto previsto dall'art. 13 comma 2 C.G.S., per rendere più possibile adeguata la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati e per consentire ai Giudici di esercitare la loro funzione anche di Giudici di equità.

Al riguardo, pur riconoscendo al comportamento del calciatore i caratteri di volontaria aggressività, non può negarsi che le conseguenze di tale comportamento non sono state di particolare gravità se è vero, come è vero, che lo stesso Direttore di gara ha riferito di lieve gonfiore e dolore con la conseguenza che, considerate le attenuanti generiche e l'assenza di precedenti, questa Corte ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica fino al 30.4.2028 tenuto conto che, in ragione di tale comportamento, la gara è stata sospesa.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il reclamo della società Morronese deve essere accolto per quanto di ragione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Territoriale di appello della F.I.G.C.-L.N.D. delibera di ridurre la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ennio Carducci fino al 30. 4.2028, confermando la decisione impugnata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative.

Dispone accreditarsi la tassa di reclamo addebitata.

I relatori
F.to
Avv. Andrea Marino
Dott. Nello Simonelli

Il Presidente
F.to
Avv. Antonello Carbonara



C.U. N.35 del 24.11.2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE) ANDREA MARINO E DOTT. NELLO SIMONELLI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 24.11.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA MORRONESE, AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. DI RIGETTO DEL RICORSO AVVERSO L'ESITO DELLA GARA POLISPORTIVA MORRONESE – ATLETICO AMITERNUM, DISPUTATA IL 26.10.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 30 DEL 6.11.2025 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Polisportiva Morronese ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., con la seguente motivazione: *“- Visto il ricorso della ASD Polisportiva Morronese, proposto avverso la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara indicata in oggetto al minuto 30' del primo tempo, sul risultato di 0 a 1, per la condotta violenta posta in essere nei suoi confronti da parte di un calciatore della società ricorrente.*

- Verificata la tempestività e ritualità del ricorso e letti gli atti ufficiali.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato proprie memorie nei termini prescritti.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.

La ricorrente lamenta che la decisione assunta dall'arbitro sia stata immotivata ed ingiustificata, poiché nel caso di specie non si sarebbero verificati episodi tali da rendere necessaria la sospensione dell'incontro. Riferisce, infatti, che “Al 22° minuto del primo tempo, l'Arbitro si dirigeva in maniera estremamente concitata verso il calciatore n. 4 della compagine di casa, Sig. Ennio CARDUCCI, autore di un normale fallo di gioco, sventolandogli, a brevissima distanza dal volto, il cartellino rosso e decretandone così l'espulsione.

Il menzionato atleta, trovandosi a pochi centimetri dal Direttore di gara, nel semplice tentativo di divincolarsi dallo stesso, lo urtava leggermente, senza conseguenze di alcun genere a scapito dell'altro.

Senonchè, in quel momento, l'Ufficiale medesimo, incredibilmente e sorprendentemente, fischiava la fine della partita, sostenendo di aver ricevuto una testata”. Non ritenendo sussistenti, quindi, le condizioni richieste per la sospensione della gara dall'art. 64 delle N.O.I.F. e dalla Regola 5, p. 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, chiede che ne sia disposta la ripetizione a mente dell'art. 10, comma 5, lettere c) e/o d) del C.G.S.

Nel proprio referto l'arbitro ha riferito che al minuto 29' del primo tempo il calciatore Carducci Ennio della Soc. Polisportiva Morronese, dopo essere stato espulso per aver commesso un grave fallo di gioco, colpiva l'arbitro con una testata sul sopracciglio destro, causandogli lieve gonfiore e dolore. In conseguenza del colpo subito, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara e, in seguito, si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di L'Aquila dove gli venivano prescritti cinque giorni di prognosi.

Le circostanze riferite dalla Società ricorrente non sono riscontrabili nel rapporto di gara stilato dall'arbitro, che costituisce l'unico mezzo di prova, per di più privilegiata, utilizzabile da questo Giudice sportivo ai sensi dell'art. 61 del C.G.S.



C.U. N.35 del 24.11.2025

Nel caso di specie, quindi, si ravvisa l'esistenza dei presupposti per la sospensione della gara, ai sensi dell'art. 64, comma 2, delle N.O.I.F., con conseguente applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della A.S.D. Polisportiva Morronese, in ottemperanza alle vigenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva (art. 10, comma 5, lett. b).

P.Q.M.

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 29 del 30.10.2025 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 del C.G.S.;

DELIBERA

1) di respingere il ricorso della Società ASD POLISPORTIVA MORRONESE, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

2) di infliggere alla stessa Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Polisportiva Morronese / Atletico Preturo 0 a 3".

Ha dedotto l'appellante e ribadito in sede di audizione a mezzo del proprio difensore l'erroneità della decisione in relazione alla normativa applicabile al caso in esame (art. 64 N.O.I.F.; Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio e art. 10 comma 5 C.G.S.), stante la lampante e pacifica insussistenza dei presupposti per la prematura sospensione della partita sancita dal direttore di gara, il quale, in sede di refertazione, ha offerto un quadro del succedersi degli eventi nettamente divergente e distonico rispetto alla realtà storica ed oggettiva.

Nella realtà, invece, si è verificato che, intorno alla mezz'ora del primo tempo, l'Arbitro accorresse, in maniera manifestamente agitata, verso il calciatore n. 4 della compagine di casa, Sig. Ennio Carducci, autore di un fallo di gioco a scapito di un collega dell'altra squadra, mostrandogli, a brevissima distanza, il cartellino rosso ed espellendolo dal campo. Il menzionato atleta, a causa dei pochi centimetri che lo separavano dall'Ufficiale di Gara, non poteva fare a meno, in maniera del tutto involontaria, di urtarlo leggermente, senza provocargli alcun genere di conseguenza psico-fisica.

Pertanto l'appellante ha chiesto la riforma della gravata pronuncia, con annullamento della perdita della gara nei confronti della A.S.D. Polisportiva Morronese e ripetizione della partita medesima, in virtù dell'art. 10 comma 5 lettere c) e/o d) del C.G.S., in quanto il lievissimo e casuale contatto tra giocatore ed Arbitro, non è stato tale da determinare una seria e diffusa situazione di pericolo per l'Ufficiale di Gara e per i vari tesserati partecipanti all'incontro.

Osserva la Corte che l'appello non può che essere respinto, sulla base della normativa di riferimento sopra richiamata, essendone chiaro il tenore, nonché corretta e uniforme la sua applicazione da parte del G.S.

Nel verificare il rispetto dei parametri legali per sospendere definitivamente una gara, infatti, bisogna attenersi al referto di gara che, come noto, costituisce *"piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"* ai sensi dell'art. 61 comma 1 C.G.S.

Nel caso di specie, l'Ufficiale di gara ha riportato senza alcuna incertezza e con grande precisione la dinamica del fatto, affermando che alla notifica al calciatore Carducci del provvedimento disciplinare dell'espulsione per grave fallo di gioco, lo stesso gli si è avvicinato appoggiandogli la sua fronte e in seguito dandogli una testata all'altezza del sopracciglio destro che gli ha causato lieve gonfiore e dolore, persistito anche dopo avere lasciato l'impianto di gioco per recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Aquila che ha refertato 5 giorni di prognosi.



C.U. N.35 del 24.11.2025

Tale riscontro rende del tutto inverosimile il racconto della reclamante, secondo cui il contatto sarebbe stato casuale e che la decisione di sospendere definitivamente la gara sarebbe dipesa da un soggettivo e personale stato ansiogeno del Direttore di gara, non derivante da alcuna condotta violenta o minacciosa.

Viceversa, l'indubbia valenza violenta del gesto, così come il clima ingeneratosi al momento della espulsione del Carducci, possono ragionevolmente aver mutato le condizioni psico fisiche del Direttore di gara fino al punto di fargli ritenere pregiudizievole per la sua incolumità la prosecuzione della stessa.

Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to

Avv. Andrea Marino

Dott. Nello Simonelli

Il Presidente

F.to

Avv. Antonello Carbonara



C.U. N.35 del 24.11.2025

LA CORTE D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. ANDREA MARINO E DOTT. NELLO SIMONELLI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 24.11.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

RECLAMO DELLA P.F. MATRIX TORREVECCHIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 180,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA GARA MATRIX TORREVECCHIA /MAIELLA DISPUTATA IL 1.11.2025 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE, GIRONE "A" (C.U. n° 30 DEL 6.11.2025 – C.R.A.).

Con reclamo dell'8.11.2025, la P.F. Matrix Torrevecchia ha impugnato e chiesto l'annullamento del provvedimento di cui sopra, deducendone l'infondatezza poiché basato su un presupposto di fatto non corrispondente alla realtà.

Osserva la Corte che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, in difetto del preannuncio e del versamento della relativa tassa di cui all'art. 76 comma 2 C.G.S.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to

Avv. Andrea Marino

Dott. Nello Simonelli

Il Presidente

F.to

Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 24/11/2025.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

